

DISEGNO DI LEGGE

Modificazione della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), sulla destinazione del canone ambientale

Art. 1

Integrazione dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Alla fine della lettera e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inserite le parole: ". Per misure e interventi di miglioramento ambientale s'intendono quelli direttamente mirati a ripristinare e a migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei corsi d'acqua, dei loro affluenti e degli alvei fluviali interessati dalle attività di derivazione idroelettrica, oltre che dei luoghi posti nelle immediate vicinanze. Fra le misure e gli interventi sono comprese le opere per la fruizione a fini sociali e per la valorizzazione a fini turistici di questi ambienti, nonché il sostegno a progetti relativi all'istituzione e alla gestione di riserve naturali, reti di riserve, parchi naturali e fluviali riconosciuti ai sensi della legge provinciale 28 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)".